

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI NEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO DAL 1/9/2023 AL 31/8/2026 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE TRIENNIO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Valeggio sul Mincio
Piazza Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio VR
tel. 045 6339800
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pec.veneto.it

PREMESSE

La presente procedura di affidamento dei servizi educativi per minori e giovani è stata disposta con determina a contrarre del Comune di Valeggio sul Mincio n. 926 del 29/12/2022 e l'aggiudicazione del servizio verrà disposta ad esito di apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi definito anche "Codice"), e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare. Trattasi di contratto rientrante nelle fattispecie previste dall'Allegato IX del Codice. Servizi e luoghi di svolgimento degli stessi sono dettagliatamente descritti nel Capitolato e Progetto educativo.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure informatiche (di seguito "Piattaforma") accessibile all'indirizzo <https://valeggiosm.traspare.com>. Tramite il sito sopraindicato si accede alla procedura nonché a tutta la documentazione di gara.

L'affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Il luogo di svolgimento del servizio è Valeggio sul Mincio (VR) NUTS ITH31.

L'appalto è costituito da un unico lotto.

CIG: 9777271B43

Responsabile Unico del Procedimento - RUP: dottor Paolo Albertini tel. 0456339808 paolo.albertini@comune.valeggiosulmincio.vr.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel pieno rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o all'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nelle guide all'uso del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. È realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando, con le credenziali in possesso.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere una casella di posta elettronica certificata – PEC (domicilio digitale di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

La presente procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la Piattaforma.

Per abilitarsi alla Piattaforma è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale <https://valeggiosm.traspare.com>. È necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:

- a) la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della documentazione di gara;
- b) la presentazione delle "OFFERTE" e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell'O.E. o da altro soggetto delegato. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.

L'account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell'"Offerta", riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando gara
- 2) disciplinare di gara e relativi allegati
- 3) capitolato
- 4) progetto educativo
- 5) quadro economico di progetto
- 6) schema di contratto
- 7) codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2019.

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma <https://valeggiosm.traspare.com>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere **chiarimenti** sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma medesima.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le **risposte** alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite **almeno sei giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione di competenza della gara. E' onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni previste dagli artt. 29 e 76 del Codice avvengono utilizzando il domicilio digitale presso la Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

3.1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Appalto ha per oggetto i servizi educativi rivolti ai minori, adolescenti e giovani nel comune di Valeggio sul Mincio, come dettagliati nel Capitolato speciale d'appalto e Progetto educativo ai quali si rimanda. I servizi in affidamento sono servizi educativi e sociali e

rientrano nelle categorie dell'allegato IX Servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CPV Prevalente 80410000-1.

3.2. IMPORTO A BASE DI GARA

Servizi:

- valore annuo	€ 366.184,20
- valore totale per tre anni	€ 1.098.552,60
- valore totale comprensivo di ripetizione	€ 2.197.105,20

Servizi opzionali:

- valore annuo	€ 72.400,00
- valore totale per tre anni	€ 217.200,00
- valore totale comprensivo di ripetizione	€ 434.400,00

Proroga tecnica (6 mesi)	€ 183.092,10
--------------------------	--------------

Valore complessivo dell'appalto comprensivo di ripetizione € 2.814.597,30

L'importo orario a base d'asta: € 25,10 (oltre l'IVA) rappresenta il corrispettivo dovuto all'affidatario per ogni ora di servizio prestata e si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

L'importo per gli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso è pari a € 0,00 (non sono previsti costi connessi a rischi per interferenze) e pertanto non è stato redatto il DUVRI.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice il valore della concessione sopra stimato comprende i **costi annui della manodopera che vengono stimati in € 343.384,20.**

L'affidamento è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Valeggio sul Mincio.

3.3 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dal 01/09/2023, e scadrà il 31/08/2026, senza obbligo di disdetta.

3.4 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori tre anni, per un importo di € 1.098.552,60, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante il periodo di validità contrattuale possono essere affidati all'aggiudicatario i servizi opzionali di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 434.400,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il **valore globale stimato dell'appalto**, è pertanto pari ad € 2.814.597,30, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come sopra suddiviso.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ovvero altra modalità indicata dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure, per gli operatori economici non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, sono richieste sia l'indicazione nel proprio Statuto di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, sia l'iscrizione ai rispettivi registri/albi in relazione alla propria natura giuridica. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di tipo A, se trattasi di cooperative. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara il possesso del suddetto requisito mediante compilazione del DGUE, parte IV, sezione A.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese dovranno presentare copia dello Statuto.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2020-2021-2022 non inferiore ad € 366.184,20 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- mediante copia delle fatture quietanzate, emesse nel periodo sopra indicato, afferenti alla gestione di servizi educativi per minori e giovani.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Il fatturato specifico è richiesto al fine di consentire la selezione di concorrenti affidabili che presentino offerte serie ed attendibili, in modo da evitare che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa, possano presentare offerte non adeguatamente ponderate, con conseguente discapito per l'utenza che fruisce dei servizi.

- d) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCT/RCO) per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia con quietanza del pagamento del premio per l'annualità in corso.

Il concorrente dichiara il possesso del suddetto requisito mediante compilazione del DGUE, parte IV, sezione B.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) Esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (triennio 2020-2021-2022), di n. 5 servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (servizi a favore di minori e giovani appartenenti alla fascia 6-18 anni) per committenti pubblici e/o privati.

Il concorrente dichiara il possesso del suddetto requisito mediante compilazione del DGUE, parte IV, sezione C, specificando l'oggetto dei contratti dichiarati e il loro importo annuo, le date di esecuzione e gli Enti pubblici committenti.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante copia dei certificati rilasciati dai committenti, con buon esito, con l'indicazione dell'oggetto del servizio, del numero di utenti e del periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti

secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui al punto 6.1 a) e b) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2 c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa (RCT/RCO) di cui al punto 6.2 d) deve essere soddisfatto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- dal Raggruppamento/Consorzio/GEIE già costituito mediante la stipula di apposita polizza intestata al raggruppamento stesso.

Il requisito tecnico-professionale, di cui al punto 6.3 e), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e nella misura minima del 10% da ciascuna mandante.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al punto 6.1 lettere a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché dell'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del RD 267/1942.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Il subappalto può essere concesso entro il limite del 30% dell'importo contrattuale per ciò che riguarda i SOLI servizi ausiliari (es. servizio pulizia e sanificazione, servizi di scodellamento, controllo piscina Colonia Elioterapica di Borghetto).

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, e precisamente di importo pari € 56.291,95. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita a favore del Comune di Valeggio sul Mincio, a scelta del concorrente:

- a) con versamento mediante PagoPA, collegandosi al link <https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/spontaneo> - "Pagamenti spontanei", a seguire "Ente: Comune di Valeggio sul Mincio" - "Tipologia di pagamento: Deposito garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto" - "Causale: Cauzione provvisoria appalto servizi educativi minori e giovani 2023";
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 codice civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi

1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 D.lgs. 82/2005).

In caso di versamento tramite PAGOPA il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto il sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli importi di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 621 del 20 dicembre 2022 e le modalità indicate dall'ANAC sul proprio sito nella sezione "Gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è pari a € 165,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo <https://valeggiosm.trasparenza.gov.it> entro le ore 12:00 del giorno 26/06/2023.

Oltre al predetto termine il sistema non consente la trasmissione dell'offerta.

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare la procedura di registrazione al Portale stesso accedendo al sito <https://valeggiosm.trasparenza.gov.it>.

Effettuato il login i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara.

In ogni caso, si consiglia agli operatori economici interessati di effettuare l'upload della documentazione di gara con congruo anticipo rispetto al termine previsto dal bando di gara.

L'operatore economico registrato al Portale accede al modulo GARE – GARE APERTE

Selezionata la procedura di gara, il sistema consente di predisporre TRE buste:

- BUSTA telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA telematica contenente l'OFFERTA TECNICA
- BUSTA telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA

Completati gli steps sopra descritti, il concorrente, entro il termine di scadenza della gara, potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita.

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di imprese, tutta la documentazione, firmata digitalmente dai soggetti interessati, dovrà essere caricata, nei termini previsti dal bando di gara, dalla sola ditta mandataria.

La documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni -

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A "Documentazione Amministrativa" contiene:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura, corredata dalla ricevuta di assolvimento dell'imposta di bollo. Dichiarazioni integrative (Allegato 1);
- 2) DGUE (Allegato 2);
- 3) Documentazione in caso di avvalimento;
- 4) PASSoe di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; generato congiuntamente con l'ausiliaria, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it;
- 5) Documentazione per i soggetti associati;
- 6) Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 7) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) Documentazione relativa ai requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale;
- 10) Eventuali provvedimenti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e nel DGUE;
- 11) Capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente per accettazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente, e regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello "Allegato 1" messo a disposizione sulla Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e le parti/percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, contenute nel modulo Allegato 1, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara per sé e per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo articolo 80;
- b) dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;
- c) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della l. n. 383/2001 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della l. n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- d) dichiara di aver preso integrale visione della documentazione di gara tutta e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni ivi contenute;
- e) dichiara che l'offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f) dichiara di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale prestazionale, compreso l'obbligo di assumere prioritariamente il personale occupato dall'affidatario uscente;
- g) dichiara di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, dell'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti a proprio carico e che i relativi costi si intendono inclusi nell'offerta;
- h) dichiara che l'offerta presentata è irrevocabile e impegnativa per la durata di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e assume l'obbligo di estensione della relativa validità per un egual periodo a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- i) dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre a subire le conseguenze penali del caso, l'operatore stesso verrà escluso dalla presente procedura per la quale le predette dichiarazioni sono state rilasciate o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima e il Comune di Valeggio sul Mincio avrà facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità delle predette dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune;
- j) dichiara, in caso di RTI, Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice o GEIE, costituiti o costituendi, la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del Consorzio/R.T./GEIE;
- k) dichiara di applicare tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;
- l) dichiara i dati relativi al CCNL applicato ai propri addetti, la propria posizione INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- m) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara;
- o) dichiara l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di gara;
- p) con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della Legge 190/2012, dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, secondo cui *"i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*;
- q) dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio e di obbligarsi, nello svolgimento dell'attività di cui al presente affidamento, ad osservare e far osservare, per quanto compatibili, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dai citati Codici;
- r) dichiara se l'impresa rientra in una delle fattispecie per le quali è prevista la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dichiara (da dichiarare in separato modulo):

- in caso di richiesta di concordato preventivo non ancora autorizzato, di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;
- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (da dichiarare in separato modulo): dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i messo a disposizione sul Portale appalti, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La compilazione viene effettuata secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1. DGUE in formato elettronico, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSoe dell'ausiliaria;
6. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 (requisiti generali) del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando direttamente la relativa sezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia autentica dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati..

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono contenute e possono essere rese tramite il modulo Allegato 1.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica, in formato di "allegato", secondo le seguenti modalità: documento in lingua italiana della dimensione massima di 20 facciate, formato A4, carattere Arial corpo 11 interlinea singola. Non rientrano nel conteggio delle pagine i menù ed eventuali materiali forniti a mero scopo illustrativo.

L'offerta tecnica, firmata digitalmente, contiene la proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di

valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1 (preferibilmente nell'ordine in cui gli stessi sono esposti in tabella), gli elementi descritti nella tabella medesima. La relazione in parola non dovrà contenere nessun riferimento di carattere economico. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico, qualora nella domanda di partecipazione abbia negato l'autorizzazione all'accesso agli atti da parte dei partecipanti alla gara, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, caricata a sistema e firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso unico percentuale sul corrispettivo orario di € 25,10 (Euro venticinque/10) oltre IVA di legge, quale prezzo posto a base di gara;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno altresì essere inseriti dal concorrente i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le spiegazioni relativamente ai costi della manodopera sopraindicati al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d).

La percentuale unica di ribasso dovrà essere espressa fino ad un massimo di due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di euro 16,00, il solo concorrente aggiudicatario sarà chiamato a regolarizzare la propria offerta mediante apposita "dichiarazione di assolvimento" che sarà inviata tramite il Portale Appalti dopo l'aggiudicazione in sospensione di efficacia e prima dell'aggiudicazione efficace.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare tutto o parte dei servizi presentati nell'offerta a suo insindacabile giudizio. Sono escluse offerte in aumento o alla pari.

L'aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un'impresa, purché la stessa sia ritenuta idonea, conforme alle prescrizioni degli atti di gara e conveniente.

Quanto riportato nell'offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata contrattuale.

Le migliori qualitative e/o quantitative offerte saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in sede di gara.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi cui sarà applicato il cui coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO max
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	80
Analisi del contesto socio ambientale mettendo in risalto le connessioni dei servizi oggetto dell'appalto con enti, scuole, associazioni e gruppi del territorio.	10

La commissione valuta il contesto socio ambientale analizzato dal concorrente e le connessioni proposte tra i servizi oggetto dell'appalto e gli enti, le scuole, le associazioni e i gruppi del territorio.	
Descrizione dell'approccio teorico e metodologico che l'affidatario intende perseguire per la gestione dei servizi oggetto del capitolato suddivisa in riferimento all'Area Centri Aggregativi, all'Area Servizi individualizzati e all'Area Animazione socioculturale del territorio e politiche giovanili. La commissione valuta l'approccio teorico e le metodologie operative proposte dal concorrente per la gestione dei servizi oggetto di capitolato suddivisa nelle aree sopra descritte.	20
Descrizione dell'organizzazione e delle attività del servizio indicando la giornata educativa tipo o le attività tipo suddivise in riferimento all'Area Centri Aggregativi, all'Area Servizi individualizzati e all'Area Animazione socio-culturale del territorio e politiche giovanili. La commissione valuta l'organizzazione e le attività del servizio proposte mediante la descrizione della giornata tipo e le attività tipo suddivise in relazione alle Aree sopra descritte.	15
Descrizione del sistema valutativo di ogni area suddivisa in riferimento all'Area Centri Aggregativi, all'Area Servizi individualizzati e all'Area Animazione socio-culturale del territorio e politiche giovanili. In particolare vanno indicati gli indicatori di output (attività) e di outcome (risultato) e gli strumenti utilizzati per la raccolta. La commissione valuta il sistema valutativo di ogni area sopra indicata proposto dal concorrente, con particolare riguardo agli indicatori di attività e di risultato nonché gli strumenti utilizzati per la raccolta.	15
Servizi aggiuntivi, senza oneri a carico dell'Ente appaltatore, finalizzati a migliorare la qualità del servizio e a raggiungere gli obiettivi indicati nel capitolato ed esplicitando la tempistica delle innovazioni e la quantificazione economica delle proposte. La commissione valuta i servizi aggiuntivi proposti senza oneri a carico dell'Ente che abbiano l'obiettivo di migliorare i servizi minimi indicati nel capitolato.	20

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, corrispondente ai livelli di valutazione esposti nella seguente tabella:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
IRRILEVANTE	Argomento non trattato	0,0
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non ci sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; mancanza di fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza nelle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	0,2
SUFFICIENTE	Nel caso in cui ci sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; sufficiente fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza nelle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, appena in linea con gli standard richiesti.	0,6
DISCRETO	Nel caso in cui ci sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; discreta fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; discreta chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; discreta concretezza nelle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,7
BUONO	Nel caso in cui ci sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; buona chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; buona concretezza nelle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,8
OTTIMO	Nel caso in cui ci sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; fattibilità nelle proposte e delle soluzioni prospettate; ottima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; ottima concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	1,0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 56/80. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Qualunque iniziativa proposta non dovrà prevedere costi aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale e quindi dovrà ritenersi remunerata nell'ambito dell'importo dell'appalto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Vengono assegnati i 20 punti all'offerta con il ribasso unico percentuale più alto sul prezzo orario posto a base di gara, ed alle altre offerte punteggi proporzionali secondo la seguente formula (Linee Guida n. 2 - deliberazione ANAC n°1005 del 21/9/2016 aggiornate con delibera n. 424/2018):

Punteggio $20 * Vi$

Dove $Vi = (Ri/Rmax)^a$

Ri =(ribasso offerto dal concorrente i-simo)

$Rmax$ =(ribasso dell'offerta più conveniente)

a = COEFFICIENTE 0,30

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avviene a favore della ditta che ottiene il punteggio più alto, in base alla sommatoria dei punti relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della procedura di gara nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee Guida ANAC n. 63 del 26/10/2016).

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/07/2023, alle ore 10:00 presso la sede Municipale e sarà effettuata in modalità telematica, tramite la Piattaforma.

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legale rappresentante/procuratore ovvero soggetto munito di delega per tale fine, nel numero massimo di un soggetto per partecipante.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa
- delle offerte tecniche
- delle offerte economiche

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità di collegamento indicate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In data e all'ora indicate al precedente punto 19 si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procederà, quindi, in seduta riservata, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. Il calcolo dell'anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE E VERIFICA DEL COSTO DEL LAVORO

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine deve intendersi come perentorio, pena l'esclusione dalla gara.

Il RUP, con il supporto, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara istituito procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche il secondo e un altro concorrente, sorteggiato automaticamente, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali viene effettuata, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice (verifica che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

La Stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all'aggiudicatario automaticamente a seguito dell'avvenuta stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Nelle more di stipula del contratto nonché di verifica dei requisiti, il Comune si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Il contratto è stipulato a cura del Comune di Valeggio sul Mincio, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Valeggio sul Mincio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito di gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla stipulazione del contratto. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 (tremila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio del servizio.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nelle seguenti tabelle:

Mansione	Tipo di contratto	Ore/settimana svolte per il Comune di Valeggio	Tipo di rapporto (tempo indet. / tempo det. con relativa scadenza)	Livello contrattuale	Data assunzione	n. scatti anzianità maturati
Ausiliaria	p.t. 18,75 ore	18,75 ore	indeterminato	B1	18/09/2017	n. 2 prox 10/2023
Ausiliaria	p.t. 27,5 ore	7,5 ore	indeterminato	B1	03/10/2022	n. 1 prox 11/2024
Educatore	p.t. 33 ore	33 ore	indeterminato	D2	18/09/2017	n. 2 prox 10/2023
Educatore	p.t. 19 ore	19 ore	indeterminato	D1	06/10/2022	n. 0 prox 11/2024
Educatore	p.t. 20 ore	20 ore	indeterminato	D1	19/09/2022	n. 0 prox 10/2024
Educatore	p.t. 11 ore	11 ore	indeterminato	D1	29/11/2022	n. 0 prox 12/2024
Educatore	p.t. 20,5 ore	6 ore	indeterminato	D1	25/09/2017	n. 2 prox 10/2023
Educatore	p.t. 20 ore	20 ore	indeterminato	D1	09/11/2021	n. 0 prox 12/2023
Educatore	p.t. 21 ore	21 ore	determinato 09/06/2023	D1	12/01/2023	n. 0 prox 02/2025
Educatore	p.t. 16 ore	16 ore	determinato 31/03/2023	D1	08/04/2022	n. 0 prox 05/2024
Educatore	p.t. 25 ore	15 ore	indeterminato	D1	19/09/2022	n. 0 prox 10/2024
Educatore	p.t. 32,5 ore	5 ore	indeterminato	D1	13/09/2021	n. 0 prox 10/2023
Educatore	p.t. 20 ore	20 ore	indeterminato	D1	01/12/2020	n. 1 prox 12/2024

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it> - Sezione Amministrazione Trasparente.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversia in ordine all'esecuzione del contratto il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del Codice; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi anche Regolamento o GDPR), il trattamento dei dati da parte del Comune di Valeggio sul Mincio ha come finalità l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o l'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito, nello specifico l'espletamento dei compiti di cui al presente avviso. Sono trattati sia dati personali che dati particolari (ex sensibili). Il trattamento dei dati per compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri non necessita del consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è responsabile che i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati sono trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato. I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità dell'ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare. I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune di Valeggio sul Mincio sezione "Amministrazione Trasparente" o essere soggetti ad accesso documentale ex L. 241/90, accesso civico e generalizzato nel rispetto dei principi del regolamento adottato in materia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio con sede in Piazza Carlo Alberto n. 48.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'ing. Davide Bariselli, via Corsica 194 – 25123 Brescia, indirizzo mail: davide.bariselli@barisellistudio.it

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

28. ALLEGATI

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni
- 2) DGUE
- 3) Modulo offerta economica
- 4) Capitolato speciale d'appalto e allegati
- 5) Codice di comportamento del Comune di Valeggio sul Mincio

Valeggio sul Mincio, 18/05/2023

IL RUP
dottor Paolo Albertini
(f.to digitalmente)